

STATUTO

Titolo Primo – La Fondazione

Art. 1

Origini e Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile una Fondazione denominata "Madonna del Corlo-O.N.L.U.S.", con sede a Lonato, provincia di Brescia in C.so Garibaldi n.3.

La Fondazione "Madonna del Corlo O.N.L.U.S.", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione – ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.1 del 12 febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia" – dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Lonato".

L'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Lonato" era presente nella realtà lonatese quale ente derivante dalla fusione, in virtù del D.P.G.R. n. 5536 del 07/04/1987, tra l'I.P.A.B. "Ospizio Cronici Pover Umberto I" –eretta in Ente Morale in data 21/01/1905 – e l'I.P.A.B. Ospedale Civile e LL.PP. di Lonato.

La Fondazione "Madonna del Corlo-O.N.L.U.S.", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l'acronimo "Onlus" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica, non appena conseguito il relativo riconoscimento.

A tal fine lo statuto è conformato ai principi fissati dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n.460.

Art. 2

Scopi

La Fondazione "Madonna del Corlo-O.N.L.U.S.", persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.

La Fondazione può inoltre svolgere -nei limiti di cui all'art.10 Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997- attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune e comunque compatibili con gli scopi sociali.

Lo scopo precipuo della Fondazione consiste nell'ospitare persone che necessitino di assistenza, fornendo Servizi destinati a salvaguardare l'integrità fisica e psichica degli assistiti anche attraverso lo stimolo al recupero delle attività e la promozione del ruolo sociale e culturale.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse a quelle istituzionali, purché compatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Le modalità di organizzazione e di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della fondazione saranno disciplinate da uno o più Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai rapporti giuridici attivi e passivi quali risultanti dall'inventario appositamente redatto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 61 del 28/10/2003, e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

Adm. Rel. ...
Segeo. Rel. ...
Audino Battaglie
Francesco Celli
Antonio Al. (Aut.)



- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali:

- contributi a destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Per eventuali alienazioni di beni immobili si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 4

Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali

- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e/o convenzioni con tali soggetti stipulate

- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art.10 comma 1 lettera E, Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1967, per gli scopi e le finalità sociali.

Art. 4 Bis

Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio d'Esercizio (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Esso deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio preventivo annuale deve essere redatto sulla base di ragionevoli previsioni relative all'attività che verrà svolta e va approvato ordinariamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed in conformità a quanto richiesto dalla legge.

Titolo Secondo - Gli organi e l'amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi di amministrazione della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente

b) Il Consiglio di Amministrazione

Art. 6

Presidente

Il Presidente dura in carica cinque anni e viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri nominati dal Sindaco di Lonato Del Garda.

Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza e /o impedimento ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) assumere le determinazioni ordinariamente necessarie al buon andamento della gestione;
- g) assumere altresì, nei casi di urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione (**delibere urgenti**) sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima Seduta immediatamente successiva. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente ed in mancanza di questi il Consigliere più anziano di nomina e a parità di nomina il più anziano di età.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui:

- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Lonato del Garda;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente scelto dall'Albo dei Benefattori, così come disciplinato nell'apposito Regolamento;
- un membro nominato dal Parroco della Parrocchia Natività di San Giovanni Battista di Lonato del Garda;
- un membro nominato dai Presidenti delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio di Lonato del Garda e convenzionate con la Fondazione scelto dall'Albo dei Benefattori, così come disciplinato nell'apposito Regolamento.

Tutte le nomine sono espressione della collettività territoriale e non configurano un mandato fiduciario con rappresentanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni.

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo gratuito.

Ad essi compete unicamente il rimborso delle spese purché debitamente documentate e liquidate dal Direttore Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del **Presidente uscente, entro 30 gg. dalla scadenza del mandato del Consiglio uscente.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati per una sola volta alla scadenza del mandato.

Un terzo incarico sarà possibile solo dopo un'interruzione per un periodo di cinque anni.

La regola dell'interruzione si applica anche quando i componenti del Consiglio di Amministrazione non abbiano compiuto integralmente i due periodi consentiti.

Art. 9

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione ed entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro la scadenza naturale di cinque anni, trovano applicazione le vigenti norme.



Adm. P. Rossi
Sergio Rubei
Francesco Cebal
Antonio Battaglia
Andrea P.

Art. 10

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso

- a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità
- per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere della Fondazione o lesivo del decoro di questa o aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali della Fondazione;
- per essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o comunque che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge quale causa di revoca del rapporto di accreditamento.

In caso di mancanza, per dimissioni o altro motivo, di un membro del Consiglio o in caso di dimissioni di uno dei componenti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione.

Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'Organo di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed il Bilancio di esercizio.

Si raduna altresì ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da uno dei consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto a mezzo lettera raccomandata AR, PEC o posta elettronica con ricevuta di ritorno, firmato dal Presidente contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Esso deve essere recapitato agli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta e almeno 24 ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Il Consiglio con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche le quali hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Direttore dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio e provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione, organo deputato all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, spettano compiti di indirizzo e di programmazione nonché gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo, inoltre, nell'ambito dei predetti poteri fornisce al Direttore le direttive per la gestione economico/finanziaria, amministrativa e tecnica.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- approvare i Programmi della Fondazione;
- approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di esercizio annuali;
- approvare i Regolamenti di cui all'art. 2 comma e le modifiche allo Statuto con maggioranza qualificata dei 4/5;
- costituire ed aggiornare annualmente l'Albo dei Benefattori ed approvarne il regolamento;
- curare la formazione, la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- contrarre mutui e deliberare l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti;
- deliberare in merito alle alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari;
- deliberare eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- deliberare sugli atti che impegnano il patrimonio dell'Ente;
- nominare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario unitamente all'approvazione dei relativi schemi di contratto e dell'individuazione del compenso;
- nominare, sentito il Direttore Amministrativo, i responsabili delle articolazioni organizzative della Fondazione determinando la durata dell'incarico, gli obiettivi, i compensi;
- compiere tutti gli atti ritenuti utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 14

Il Revisore Legale dei Conti

Il Revisore legale dei conti viene nominato dall'Associazione di categoria U.N.E.B.A. Regione Lombardia ed è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. LGS 27.1.2010 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non può essere incaricato del controllo contabile e se incaricato decade dall'Ufficio, il revisore che si trova nelle seguenti condizioni:

- Essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Essere coniuge, parente od affine entro il quarto grado degli Amministratori della Fondazione;
- Essere legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Revisore legale dei Conti incaricato del controllo contabile:

1. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti ed è conforme alle norme che lo disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul Conto Consuntivo, da depositarsi presso la Sede della Fondazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione del Conto Consuntivo medesimo.



Adriano Peloni
Sebastiano Pizzoli
Francesco Celli
Stefano Perle
Antonio Battaglia

Il Revisore legale dei Conti incaricato del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della Fondazione.

Art. 15

Direttore Amministrativo.

Il Direttore Amministrativo è figura apicale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra candidati con provata esperienza professionale nello stesso ruolo e idoneo titolo (laurea **magistrale** in materia giuridico-economica): coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella gestione della Fondazione.

Il Direttore Amministrativo sovrintende alla organizzazione della Fondazione ed è responsabile della realizzazione della gestione economico/finanziaria, amministrativa e tecnica secondo le linee guida sancite dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine adotta ogni provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.

Il Direttore Amministrativo risponde del proprio operato, inclusi i risultati conseguiti, al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Su ogni proposta di deliberazione, sia di contenuto organizzativo sia di contenuto gestionale, sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione il Direttore Amministrativo esprime il proprio parere.

Il parere è inserito nel verbale della deliberazione.

Il Direttore Amministrativo deve possedere tutti requisiti soggettivi previsti in capo ai Consiglieri di Amministrazione dalla normativa regionale vigente.

Art. 16

Direttore Sanitario

Presso l'Ente è istituita la Direzione Sanitaria con lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare la conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa di tutti i Servizi della Fondazione, ivi compresi tutti gli aspetti tecnico organizzativi, nell'intento di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in favore degli anziani ospiti.

Il Direttore Sanitario, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra candidati con provata esperienza professionale nello stesso ruolo e idoneo titolo, risponde della propria attività al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Il direttore Sanitario deve possedere di tutti requisiti soggettivi previsti in capo ai Consiglieri di Amministrazione dalla normativa regionale vigente

Titolo Quarto- Norme generali

Art. 18

Trasformazione e scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata e di tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un liquidatore che determinerà lo scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità operanti nel comune di Lonato ed a favore della popolazione di detto comune, sentito l'organismo di controllo di cui al D.P.C.M. 26-01-2011 n. 51, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Norme Transitorie

Il presente Statuto entra in vigore all'atto di notifica del provvedimento di approvazione dell'autorità competente.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia.

Giuseppe Pizzini *Antonio Battaglia* *Francesco Cichè*
Presidente
Stefano Rubeis



